



# **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO**

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

## **Deliberazione del Direttore generale**

**N. 51 / 2025 del 26/02/2025**

**OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, NOTIFICATO DA HERA COMM S.P.A., INNANZI AL TRIBUNALE DI CUNEO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG B5A97FC32C**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,**

### **Il Direttore Generale**

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato a questa Azienda Ospedaliera in data 07.02.2025, HERA COMM S.P.A. chiedeva il pagamento dell'importo di Euro 225.324,18, oltre interessi di mora, concernente crediti relativi a fattura di conguaglio per la fornitura di gas naturale riferita all'anno 2022;
- ritenuto necessario proporre opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Cuneo;
- preso atto che ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 56/2023, le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici non si applicano agli affidamenti concernenti i servizi legali;
- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: [...] h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un*



*Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”;*

- considerato che i servizi legali di all’art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;
- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, per quanto d’interesse, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: “l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art.17 (contratti esclusi);
- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, *“si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;
- stante la necessità di affidare, in conseguenza di quanto esposto, il servizio di assistenza legale a professionista che possa vantare esperienza specifica nella materia della rappresentanza e difesa in giudizio;
- tenuto conto che l’Avv. Paolo RUSSO ha maturato esperienza proprio con riferimento alla materia oggetto del presente incarico;
- considerato che, alla luce di quanto precede, appare opportuno affidare l’incarico all’Avv. Paolo RUSSO;
- dato atto che l’Avv. Paolo RUSSO, al quale è stato richiesto il preventivo per l’incarico, con la nota prot. n. 5563 del 12.02.2025 e successiva mail ha proposto un onorario di Euro 7.051,50 oltre accessori di legge e oltre al rimborso di eventuali anticipazioni non imponibili (contributo unificato e marca da bollo), specificando che tale importo è calcolato considerando una riduzione pari al 50% sui parametri medi della tabella e dello scaglione di riferimento delle tariffe previste dal DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022;
- considerato che l’Avv. Paolo RUSSO, successivamente si è dichiarato disponibile a non conteggiare il rimborso forfettario del 15% a titolo di “Spese Generali” di cui all’art. 2, comma 2 del DM 55/2014;
- considerato che, l’importo richiesto è da considerarsi congruo, si ritiene di affidare al all’Avv. Paolo RUSSO del foro di Cuneo, l’incarico di rappresentanza e difesa legale dell’Azienda nel giudizio in questione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in



ogni fase e grado del procedimento;

- attesa l'urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento stante l'esigenza di proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

## **DELIBERA**

1. di proporre opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo, davanti al Tribunale di Cuneo, per le motivazioni di cui in premessa;
2. di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel giudizio in questione all'Avv. Paolo RUSSO del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio in Cuneo, Via Monsignor Peano n. 2, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento dell'incarico all'Avv. Paolo RUSSO pari a complessivi €. 9.354,00 (comprensivo di IVA, CPA, contributo unificato e marca da bollo) trova allocazione al conto n. 03.10.10.12 "Spese legali" del Bilancio 2025;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l'urgenza di procedere.

Il Direttore generale  
Tranchida dott. Livio

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.*



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero : 407 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente dal Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Reinaudo dott. Piero Giuseppe, in data 21/02/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

| Direttore sanitario<br>Angelone dr. Lorenzo      | Direttore amministrativo<br>Rinaldi dott. Giorgio |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE   | <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE    |
| CONTRARIO                                        | CONTRARIO                                         |
| in data 25 febbraio 2025                         | in data 25 febbraio 2025                          |
| sulla proposta di delibera n. 407 del 21/02/2025 | sulla proposta di delibera n. 407 del 21/02/2025  |

Allegato - Firmatario -